



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

Ordinanza n. 63 del 15/10/2026

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A DATA DA DESTINARSI, DEI CONFERIMENTI DEGLI UTENTI PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) DI MANFREDONIA, A CAUSA DEI BLOCCHI STRADALI IN CORSO. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, C

IL SINDACO

Premesso che:

il Comune di Manfredonia ha esteso all'intero territorio comunale il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con modalità "porta a porta", affidato alla società in house ASE S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana e del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Via Sottotenente Antonio Troiano snc, presso il quale le utenze conferiscono le frazioni di rifiuti urbani secondo le modalità stabilite dal Gestore;

il CCR, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 8 aprile 2008, funziona con limiti di capacità di stoccaggio per ciascuna frazione e con tempi massimi di deposito e richiede il periodico ritiro dei contenitori scarrabili da parte di trasportatori autorizzati;

dall'11-12 ottobre 2026 sono in corso, anche sul territorio della Capitanata, proteste e blocchi stradali di autotrasportatori, agricoltori e olivicoltori contro il caro carburante e la crisi del settore, con disagi alla circolazione, rallentamenti ai caselli e difficoltà di approvvigionamento di carburante e merci, senza un termine di cessazione definito;

con nota prot. n. 0001970 del 15/10/2026, avente ad oggetto "Criticità e sospensione servizi. Comunicazione urgente", a firma del Direttore Tecnico e dell'Amministratore Unico, dell'ASE Spa,

acquisita al protocollo del Comune al n. 0062623 del 15/10/2026, ASE S.p.A. ha comunicato che i blocchi stradali in atto impediscono il trasporto sia dei rifiuti sia del carburante necessario ai mezzi, di aver esaurito i volumi disponibili di mezzi e attrezzature e di non avere possibilità di conferimento agli impianti;

nella stessa nota ASE S.p.A. ha dichiarato che, allo stato, il CCR è saturo e non può ricevere ulteriori rifiuti, ha chiesto al Comune un provvedimento amministrativo di sospensione dei conferimenti e ha ritenuto indispensabile, perdurando la crisi, un apposito avviso alla cittadinanza relativo ai servizi;

Considerato che

la saturazione del CCR è già in atto e l'impossibilità di far ritirare i rifiuti dipende da una causa esterna (i blocchi stradali), non riconducibile a carenze organizzative del gestore, sicché sussistono i presupposti di contingibilità e urgenza;

non è possibile fronteggiare la situazione con gli strumenti ordinari, avendo ASE S.p.A. dichiarato di aver esaurito i volumi disponibili di mezzi e attrezzature e di non avere possibilità di conferimento agli impianti;

il perdurare dell'impossibilità dei ritiri comporta il rischio concreto di accumulo di rifiuti all'esterno dell'area del CCR e di abbandono incontrollato sul territorio, con conseguenti rischi igienico-sanitari e ambientali;

la misura è temporanea e proporzionata: poiché il CCR è saturo, la sospensione riguarda tutti i conferimenti, non incide sul servizio di raccolta porta a porta, nei limiti in cui ASE S.p.A. potrà garantirlo e cessa al venir meno dell'impedimento, con possibilità di riapertura graduale per frazioni;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 50, comma 5, in tema di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene pubblica, nonché l'art. 7-bis in tema di sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e ordinanze comunali;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare gli artt. 177, 183, 192, 198 e 255 in tema di gestione dei rifiuti, di centri di raccolta, di divieto di abbandono e di relative sanzioni;

il D.M. 8 aprile 2008 e successive modificazioni, in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e la L. 24 novembre 1981, n. 689;

il vigente Regolamento comunale per la gestione del CCR, lo Statuto comunale e il Contratto di Servizio in essere con la società in house ASE S.p.A.;

Ritenuto necessario adottare, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sanità pubblica e igiene urbana, un provvedimento diretto a sospendere temporaneamente i conferimenti al CCR, al

fine di prevenire accumuli di rifiuti, il superamento dei limiti di stoccaggio e fenomeni di abbandono;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata dal 15/10/2026 e fino a data da destinarsi, sono sospesi tutti i conferimenti da parte delle utenze domestiche e non domestiche, di qualsiasi frazione merceologica, presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Manfredonia, gestito da ASE S.p.A.
2. La sospensione cessa al venir meno dell'impedimento, con apposito avviso del Comune e di ASE S.p.A. alla cittadinanza. Al ripristino dei ritiri, ASE S.p.A. ne dà comunicazione scritta al Comune e il CCR è riaperto. Qualora ASE S.p.A. comunichi per iscritto la disponibilità di capacità residua per singole frazioni, il CCR può essere riaperto in via graduale per tali frazioni, con eventuali limiti di quantità per utente e per accesso, mediante avviso, senza necessità di nuova ordinanza. L'ordinanza può essere revocata o modificata in qualsiasi momento al venir meno dei presupposti.
3. Il servizio di raccolta porta a porta e gli altri servizi di igiene urbana proseguono secondo il calendario vigente, nei limiti in cui ASE S.p.A. è in grado di garantirli. ASE S.p.A. dà tempestivo avviso alla cittadinanza e al Comune di ogni sospensione o variazione dei servizi e delle relative modalità. Gli utenti conservano presso la propria abitazione i rifiuti non conferibili al CCR e non li espongono fuori dai giorni e dagli orari previsti.
4. Durante il periodo di efficacia della presente ordinanza è fatto assoluto divieto di abbandonare o depositare rifiuti, di qualsiasi natura, all'esterno del CCR, nelle aree limitrofe e sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
5. La società ASE S.p.A. è tenuta a dare adeguata e tempestiva informazione all'utenza in merito al contenuto della presente ordinanza, anche mediante cartellonistica all'ingresso del CCR, comunicazioni scritte, il proprio sito istituzionale e i canali informativi già in uso per il servizio, a presidiare il CCR, a trasmettere al Comune, con cadenza [giornaliera], una nota sullo stato di riempimento del CCR per frazione e sullo stato dei ritiri, ad attivare senza ritardo ogni alternativa utile al ripristino dei ritiri (mezzi propri, vettori o impianti alternativi) dandone comunicazione, e a segnalare tempestivamente al Comune ogni rischio di superamento dei limiti autorizzati, per le valutazioni di competenza.
6. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o penale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (in particolare dell'art. 255), la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito, in via generale e in assenza di diversa e più specifica disposizione di legge, dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7. È demandata al Comando di Polizia Locale, nonché agli altri soggetti cui la legge attribuisce funzioni di accertamento e controllo, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e l'irrogazione delle relative sanzioni.

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente, dalla data di adozione, stante l'urgenza;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Manfredonia per 15 (quindici) giorni consecutivi, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e diffusa con ogni altro mezzo idoneo a garantirne la massima conoscibilità (comunicato stampa e canali social dell'Ente);

che la presente ordinanza sia trasmessa alla società ASE S.p.A. per gli adempimenti di competenza, al Comando di Polizia Locale per la vigilanza, alla Prefettura di Foggia, alla Provincia di Foggia, all'ASL di Foggia – Dipartimento di Prevenzione, ad ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia e alla Regione Puglia – Sezione ciclo rifiuti e all'AGER Puglia

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

IL SINDACO

dott. Domenico la Marca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LA MARCA DOMENICO in data 15/10/2026